

RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE DURANTE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID - 19

La situazione di emergenza sanitaria per epidemia da COVID – 19 impone a tutti gli operatori sanitari ed in particolare ai medici una serie di obblighi di collaborazione per rendere più efficace il contrasto alla diffusione del virus.

In particolare è stato previsto uno schema di comportamento che prevede la collaborazione del Servizio di Igiene Pubblica e dei Medici di Medicina Generale nella prima fase di assistenza ai pazienti, prima che sia eventualmente disposto il loro ricovero in ospedale.

È di estrema importanza che vi sia una costante collaborazione fra i vari operatori sanitari, in modo da impedire il più possibile la diffusione del virus, evitandone la trasmissione ad altri soggetti (familiari o conoscenti del paziente, ovvero altri operatori sanitari).

La corretta comunicazione della situazione riscontrata in relazione ai pazienti costituisce uno strumento imprescindibile del contrasto alla diffusione del virus e rientra pertanto fra gli obblighi del medico quello di cooperare alla tutela della salute della collettività.

Infatti sono molte le norme deontologiche che impongono al medico di agire per la tutela della salute collettiva: gli articoli 3 e 5 del Codice Deontologico la pongono fra i doveri generali del medico, mentre il successivo art. 74 ha ad oggetto proprio questo dovere per l'iscritto.

Fra gli obblighi deontologici si può ricordare anche quello di garantire una situazione di sicurezza per il paziente e gli operatori sanitari, previsto dall'art. 14 del Codice Deontologico: quello della sicurezza è uno degli obiettivi più evidenti dell'opera di contenimento del contagio.

Questa lettura sommaria delle norme deontologiche permette di poter valutare l'atteggiamento del medico davanti ad una possibile richiesta di un paziente di mantenere il segreto sul suo stato di salute, in relazione al contagio (ovvero al solo sospetto di contagio) da virus COVID – 19.

Il medico è tenuto al rispetto del segreto, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Codice Deontologico, ma, anche senza il consenso del paziente, la rivelazione delle informazioni che ordinariamente sarebbero coperte da segreto diviene lecita se fatta in adempimento di un obbligo o per giusta causa. Ancora l'art. 34 del Codice consente l'informazione a terzi (anche senza il consenso del paziente) in caso di grave pericolo per la salute.

È quindi possibile affermare che la tutela della salute collettiva, la garanzia della sicurezza degli operatori ed anche l'obbligo di collaborazione fra i medici costituiscano giuste causa per rivelare informazioni sullo stato di salute del paziente nella presente situazione, anche in considerazione del fatto che la normativa statale (DPCM 8.3.20, art. 3, comma 3, lettere a) e b), prevede norme volte anche alla tutela delle persone conviventi con chi è affetto dalla patologia da COVID – 19; è pertanto dovere del medico agire anche a tutela di queste persone.

In conclusione, si ritiene che nella presente situazione sussista una giusta causa per la comunicazione alle Autorità sanitarie ed agli altri operatori sanitari di informazioni riguardanti lo stato di salute dei propri pazienti, nel caso i cui ciò sia funzionale e

necessario alla tutela della salute di altre persone (familiari del paziente, altri operatori sanitari) o comunque dei terzi, come nel presente caso di epidemia.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena

Avv. Francesco Farolfi